

Prot. N. UMU.2011.782

Roma li, 7/6/2011

CIRCOLARE N. 29

Oggetto: modalità procedurali per l'accesso alla misura della distillazione di crisi. Reg. CE n. 491/09 – art.103 quinquies ; Reg- CE 555/2008 – art. 28 ; D.M. MIPAAF n° 546 del 21/1/2011 - campagna 2010/2011.

Al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali
– Dipartimento dell'Ispettorato
Centrale della Tutela della Qualità
e della Repressione Frodi dei
Prodotti Agroalimentari
Via Quintino Sella 42
00187 **ROMA**

All' AGENZIA DELLE DOGANE
Area Centrale Verifiche e Controlli
Tributi Doganali ed Accise
Ufficio Metodologia e Controllo sul
Deposito, sulle lavorazioni e sugli impieghi
Via Mario Carucci, 71
143 **ROMA**

Agli Assessorati dell'Agricoltura delle
Regioni e Province Autonome
Loro SEDI

All'Istituto Regionale della Vite e del
Vino
V.le Libertà, 66
90100 PALERMO

Alla CONFCOOPERATIVE Fedagri

Alla ANCA / LEGACOOP

Alla AGCI

Alla Unione Italiana Vini

Alla FEDERVINI

Alla Coldiretti

Alla Confagricoltura

Alla CIA

Alla Copagri

A tutti gli operatori interessati

- Loro sedi -

INDICE

2

1. RIFERIMENTI NORMATIVI	3
PRESENTAZIONE ED APPROVAZIONE DEI CONTRATTI.....	7
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DEI CONTRATTI	8
DOCUMENTI DA ALLEGARE AI CONTRATTI.....	10
TERMINI DI PRESENTAZIONE DEI CONTRATTI.....	11
APPROVAZIONE DEI CONTRATTI	11
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AIUTO	12
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AIUTO	12
TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO.....	15
CONTROLLI SUI CONTRATTI	18
CONTROLLI SULLE DOMANDE	19
CONTROLLI SULLE GARANZIE	19
CONTROLLI SUI CONFERIMENTI.....	20
ADEMPIMENTI DEL DISTILLATORE	21
○ <i>TERMINI DI PAGAMENTO</i>	21
○ <i>DOCUMENTAZIONE INCOMPLETA O IRREGOLARE</i>	21
INADEMPIENZE IN CAPO AL DISTILLATORE.....	22
INADEMPIENZE IN CAPO AL CONFERENTE	22
RECUPERI.....	22
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO	23
TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO.....	23
TRATTAMENTO E DIFFUSIONE DEI DATI.....	23
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D. LGS. N. 196 DEL 2003	24

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

Regolamenti comunitari

Reg. (CE) n. 491/2009 – art. 103 quinquies - che modifica il Regolamento (CE) n° 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM).

Reg. (CE) n. 555/2008 recante modalità di applicazione del Regolamento 479/2009 – meccanismi di mercato.

Reg. (CE) n. 49/2009 recante modifiche di applicazione del Regolamento 555/2008 – .

Reg. CE 436 /2009 del 26 maggio 2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo

Reg. CE 2220/85 e Reg. CE 1620/00 relativi alla gestione delle garanzie ed al loro incameramento.

Disposizioni nazionali

Programma nazionale di sostegno per la viticoltura inviato dal MIPAAF, in data 30 giugno 2009, alla Commissione UE e da questa approvato.

D.M. MIPAAF n. 546 del 21/1/2011 recante le modalità attuative relative all'intervento della distillazione di crisi per la campagna 2010/2011.

D.M. 5396 del 27.11.2008 relativo alla indicazione e determinazioni degli usi industriali dell'alcool.

D.M. MIPAAF n° 2033 del 21/4/2011 recante la dichiarazione della crisi di mercato dei vini "Piemonte Barbera", "Monferrato Dolcetto" e "Piemonte Brachetto".

D.M. MIPAAF n° 2034 del 21/4/2011 recante la dichiarazione della crisi di mercato dei vini "Isola dei Nuraghi" – tipologia rosso-.

PREMESSE

La presente circolare definisce le modalità procedurali per la presentazione all'O.P. AGEA dei contratti e delle domande per accedere alla misura della distillazione di crisi.

Nella campagna 2010/2011 sono previste distillazioni di crisi del **vino non a denominazione di origine protetta, di vini a denominazione di origine protetta e di vini ad indicazione geografica protetta**, unicamente per le Regioni che attestino la "situazione di crisi" di vini prodotti nel rispettivo ambito territoriale, specificandone le qualità ed i rispettivi prezzi, così come disposto dal D.M. MIPAAF del 21/1/2011.

L'accesso alla misura è consentito quindi ai soli produttori delle Regioni interessate limitatamente all'ammontare dei fondi previsti per l'anno 2011 maggiorato degli eventuali fondi residui dell'anno 2010.

In applicazione dell'art. 103 quinquies, par. 3, del Reg. CE 491/09 l'alcool derivante dalla distillazione è utilizzato esclusivamente per fini industriali od energetici.

Possono accedere all'aiuto tutti i produttori che abbiano presentato le rispettive dichiarazioni vitivinicole mediante la stipula di contratti (due al massimo) di distillazione.

Si intende per produttore ogni persona fisica o giuridica, o loro associazione, che ha prodotto vino dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve da egli stesso ottenuto od acquistato, che detiene, nella piena disponibilità, il vino alla data della presentazione del contratto e che abbia già presentato la dichiarazione di produzione e dichiarazione di raccolta per la corrente campagna.

I produttori di vini DOP e IGP possono accedere all'aiuto purché si impegnino a procedere nella campagna 2011/2012, alla riduzione di almeno il 20% delle rese previste dai rispettivi disciplinari DOP e IGP oggetto di dichiarazione regionale di crisi.

Detto impegno costituisce pertanto condizione essenziale per il riconoscimento dell'aiuto per tale tipologia di conferenti (produttori di vini DOP e IGP).

Il provvedimento di riduzione delle rese è emanato dalla regione nel cui territorio si produce il vino oggetto di distillazione; in particolare:

- Per i vini DOP sulla base delle disposizioni di cui al D.L. 61/2010;
- Per i vini IGP previa consultazione della relativa filiera.

Al produttore spetta la corresponsione, da parte del distillatore del prezzo minimo di acquisto che deve essere corrisposto non oltre 2 mesi dall'entrata in distilleria dell'ultimo carico di ciascuna partita; esso si applica franco azienda del produttore a merce nuda.

Qualora il vino non a DOP né a IGP ed il vino a DOP e IGP avviato alla distillazione abbia formato oggetto di arricchimento nelle campagne pregresse, compresa la 2009/2010, il prezzo minimo di acquisto, è ridotto in misura pari all'aiuto percepito per tale misura.

La corretta interpretazione ed applicazione dell'assunto appena citato, il cui testo è stato riportato integralmente dal D.M. MIPAAF del 21/1/2011, si illustra nei punti seguenti:

1. l'importo dell'aiuto percepito per l'arricchimento **sia su vini a DOP ed IGP che non**, di una determinata campagna, deve essere defalcato dal prezzo minimo dei vini della stessa tipologia e vitigno (solo per DOP e IGP) conferiti alla distillazione di crisi nonché prodotti nella stessa campagna nella quale sono stati beneficiati dell'aiuto all'arricchimento;
2. detta riduzione va dedotta integralmente se il quantitativo di vino oggetto dell'aiuto all'arricchimento è inferiore al quantitativo di vino conferito alla distillazione;
3. la riduzione di cui sopra, dovrà invece essere calcolata in funzione della quantità di prodotto conferito se il quantitativo di vino ottenuto dall'arricchimento è superiore ai conferimenti effettuati alla distillazione di crisi, secondo la seguente proporzione: **A : Q1 = X : Q2** laddove :
A = entità dell'aiuto all'arricchimento;
Q1 = quantitativo di vino ottenuto dopo le operazioni di arricchimento;
X = incognita da risolvere per la determinazione della detrazione pro quota di aiuto all'arricchimento
Q2 = quantitativo di vino conferito alla crisi.

Qualora sussistano fondati dubbi circa l'ammissibilità del vino per la distillazione di cui trattasi ed in caso di comprovata controversia tra il produttore ed il distillatore, l'OP AGEA, dietro precisa istanza da parte di quest'ultimo, può prorogare il termine di pagamento del prezzo minimo di ulteriori trenta giorni.

1. CARATTERISTICHE E PREZZI MINIMI DEL PRODOTTO

1.1. CARATTERISTICHE

I vini oggetto di conferimento devono avere i requisiti di "merce sana, leale e mercantile", devono cioè possedere le caratteristiche definite nell'Allegato III, punto 1 del Reg. CE 1234/07, mentre i vini a DOP o ad IGP devono possedere le qualità previste dai rispettivi disciplinari.

1.2. PREZZI MINIMI

I prezzi minimi d'acquisto sono determinati come appresso specificato:

A) PER I VINI

Relativamente al vino non DOP né IGP destinato alla distillazione di crisi come disciplinata dall'art. 103 quinquies dello stesso regolamento e dagli artt. 28,29 e 30 del Reg. 555/08, è definito dal punto 1) dell'all. III del Reg. CE 491/09 .

Il vino oggetto dei contratti deve avere una gradazione minima di 10° vol. ed il suo prezzo minimo è stabilito in €. 1,75 per %vol./hl..
L'aiuto al distillatore è fissato in €. 1,95 %vol./hl..

B) PER I VINI DOP ED IGP

I requisiti del vino a DOP e a IGP avviato alla distillazione si identificano:

- con quelli previsti dai relativi disciplinari di produzione;
- con la relativa certificazione di idoneità recante l'accertamento della tipologia di vino e della gradazione alcoolica, dell'acidità volatile; tuttavia per i vini DOP e IGP dolci è consentito inviare in distilleria il vino ottenuto dalla fermentazione totale dei mosti o dei mosti parzialmente fermentati destinati alla DOP o IGP.

Per dette tipologie di vino il prezzo minimo di acquisto, espresso in % vol./hl, non può eccedere il 65% del prezzo di mercato di ciascun vino oggetto di distillazione, che risulta dalla media di quelli riportati dai bollettini ufficiali delle Camere di Commercio nel semestre anteriore alla presentazione della richiesta regionale al Mipaaf.

Al riguardo per la metodica di calcolo, si rimanda al contenuto dei vari D.M. con i quali il MIPAAF ha dichiarato la crisi di mercato per taluni vini a DOP e/o IGP italiani.

Per la distillazione dei vini DOP e IGP, l'aiuto viene corrisposto al distillatore nella misura pari alla sommatoria del prezzo minimo, stabilito dai singoli provvedimenti regionali riconosciuto al produttore più i costi di trasporto e trasformazione fissati in 0,20 € per % vol./hl.

PRESENTAZIONE ED APPROVAZIONE DEI CONTRATTI

Ogni produttore di vino può stipulare con uno stesso, ovvero due diversi distillatori, non più di due contratti di distillazione ed il quantitativo di vino oggetto di contratti non deve superare i volumi iscritti nella dichiarazione di giacenza al 31/7/2010, e riportati nei registri di Cantina alla data di presentazione dei contratti.

I contratti devono essere conclusi tra il produttore ed il distillatore e non sono trasferibili; inoltre essi devono essere presentati all'O.P. AGEA entro il termine perentorio del **25/6/2011** secondo le modalità appresso specificate.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DEI CONTRATTI

La stipula e la presentazione all'OP Agea dei contratti per la distillazione di crisi, dovranno essere presentati **in modalità telematica**, attraverso le applicazioni disponibili nell'ambito del Sistema Informativo SIAN.

L'O.P. AGEA mette a disposizione ai distillatori le diverse funzioni all'interno del portale SIAN che consentono la compilazione, sottoscrizione e presentazione dei contratti.

Ogni distillatore, deve essere quindi in possesso dell'accesso al Sian tramite autenticazione rilasciata dall'Ufficio Certificazioni FEP – Sistemi informatici e tecnologici - di Agea.

Per i distillatori non in possesso di tale autenticazione, la richiesta va effettuata tramite la compilazione del modulo allegato (allegato A) da inviare al citato Ufficio Certificazioni FEP – Sistemi informatici e tecnologici - di Agea.

In particolare la metodica dovrà essere la seguente:

- Il distillatore, in accordo con il produttore, compila in ogni sua parte il contratto di distillazione;
- Il distillatore stampa tre copie del contratto (per se stesso, per il produttore e per l'O.P. AGEA) che verrà sottoscritto olograficamente (di propria mano) dalle parti;
- Il distillatore provvede alla trasmissione informatica del contratto e lo rende definitivo a sistema;
- Il distillatore dovrà munirsi di un proprio servizio di posta elettronica certificata e farsi carico di spedire all'O.P. AGEA la copia del contratto (debitamente sottoscritto dalle parti), nonché tutta la documentazione richiesta attraverso la propria PEC (posta elettronica certificata), al seguente indirizzo e-mail: dap@certificata.agea.gov.it.

I contratti di distillazione di crisi devono indicare:

- anagrafica completa e sede legale del produttore e dati del rappresentante legale.
- anagrafica completa e sede legale del distillatore e dati del rappresentante legale.
- Tipologia (vino, vino DOP, vino IGP), qualità (Piemonte Barbera, Monferrato Dolcetto etc..etc.), quantità e gradazione alcolometrica effettiva del vino con relativo montegradi;
- luogo di conservazione del vino;

- dichiarazione del produttore di impegno ad aggiungere il vino con cloruro di litio nella misura compresa tra 5 e 10 gr/hl ai sensi del DM 11.04.01.
- dichiarazione del produttore a consegnare lo stesso volume di vino, espresso in monte gradi, evidenziato nel contratto.
- le dichiarazioni dei conferenti rese ai sensi dell'art. 47 del DPR 28.12.2000 n. 445 circa il possesso, alla data del 31/7/2010 (dichiarazione di giacenza), del quantitativo di vino da distillare;
- L'impegno del distillatore ad ottenere alcool da utilizzare unicamente per fini industriali od energetici, avente gradazione alcoolica minima di 92°.
- L'impegno del conferente ad abbattere, nella campagna 2011/2012, le proprie rese di vini DOP o IGP, di almeno il 20%;

Le modalità di compilazione del contratto di distillazione sono disponibili nelle " Note esplicative " presenti nell'area " Utilità - Download - Download documentazione - Manuali " .

Si ribadisce che AGEA riterrà validi **esclusivamente i contratti presentati con modalità telematica e inoltrati all'O.P. AGEA tramite PEC.**

Per il controllo del termine di presentazione del **25/6/2011**, sarà considerata valida la data di rilascio del contratto sul sistema telematico.

I documenti da allegare ai contratti, di seguito meglio specificati nell'apposito paragrafo, dovranno pervenire all'O.P. AGEA **tramite PEC**, entro e non oltre il **5.7.2011**; **fa eccezione la trasmissione della fidejussione posta a garanzia del corretto conferimento del vino, ovvero della fidejussione posta a garanzia dell'abbattimento delle rese, nella campagna 2011/2012, dei vini DOP o IGP conferiti che dovranno essere trasmesse, oltre che tramite PEC, anche in originale, all' OP AGEA, sempre entro il 5.7.2011, al seguente indirizzo:**

AGEA – Ufficio Ammassi, Distillazione, Vino e altri Aiuti Aiuto alla distillazione di crisi - Campagna 2010/2011 VIA PALESTRO,81 00185 – ROMA
--

I dati anagrafici dei richiedenti , riportati sulla busta nello spazio dedicato al mittente, devono contenere le seguenti informazioni:

NOME
COGNOME/RAGIONE SOCIALE
INDIRIZZO
CAP – COMUNE (PROV)
Distillazione di crisi – Campagna 2010/2011

L'AGEA non assume responsabilità per la eventuale dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del richiedente oppure da mancata o tardiva comunicazione né per eventuali disguidi postali o in ogni modo imputabili a terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.

E' disponibile, per qualsiasi problema relativo alla compilazione del contratto di distillazione, un indirizzo di posta elettronica (distillazione@sin.it) al quale inviare eventuali richieste o rappresentare eventuali problemi legati alle funzioni informatiche di supporto per la compilazione del contratto e degli allegati.

DOCUMENTI DA ALLEGARE AI CONTRATTI

Al contratto dovranno, a cura del produttore, essere allegati:

- l'originale della fideiussione/polizza fideiussoria, pari a 5 €/hl, posta a garanzia del corretto conferimento del vino non a DOP o IGP oggetto del contratto; mentre per i vini DOP ed IGP l'ammontare della polizza/fideiussione in questione, dovrà essere rapportato al 120% del prezzo minimo del vino oggetto di distillazione; detta polizza/fideiussione è dovuta all'O.P. AGEA a garanzia dell'impegno del produttore di abbattere la resa del vitigno DOP e/o IGP conferito, di almeno il 20% nella campagna 2011/2012.

Tali fideiussioni devono essere rilasciate da primari istituti bancari o da società assicuratrici di cui al decreto del 15 aprile 1992 e successive modifiche, inserite nell'apposito elenco pubblicato nella G.U. n. 41 del 19.02.2001 e successivi aggiornamenti, e comunque contemplate, per il ramo assicurativo, nell'elenco dell'ISVAP. Sono esclusi dalla possibilità di prestare cauzioni a favore dell'AGEA gli enti garanti indicati nell'apposito elenco, agli atti dell'Ufficio Ammassi, Distillazione, Vino ed altri aiuti presso cui si può prenderne visione.

Non potranno essere approvati contratti qualora la relativa garanzia allegata agli stessi risulti non conforme al modello di cui all'allegato n. 3.

L'importo della garanzia da unire al contratto deve coprire l'intero quantitativo di vino oggetto del contratto stesso e la ditta che presenta la garanzia deve essere la stessa cui è intestato il contratto.

Le garanzie verranno accettate dall'O.P. Agea anche nella circostanza che la quantità di vino effettivamente consegnata in distilleria si discosti da quella contrattuale purché la differenza sia contenuta nella tolleranza ammessa del 5% , come meglio specificato di seguito.

- il certificato della Camera di Commercio, industria, Artigianato ed Agricoltura completo di dichiarazione di vigenza e nulla osta antimafia del conferente il vino;
- richiesta del certificato antimafia, con impresso il timbro di accettazione da parte della Prefettura competente anch'esso fornito da parte del conferente il vino, qualora la controprestazione del prezzo minimo superi €. 154.936,06.

TERMINI DI PRESENTAZIONE DEI CONTRATTI

I contratti devono essere presentati entro il termine del **25.06.2011**.

I contratti presentati oltre tale data non saranno ritenuti ricevibili.

Per la definizione di eventuali ritardi di presentazione farà fede la data di protocollazione telematica prodotta in automatico in fase di sottoscrizione del contratto.

APPROVAZIONE DEI CONTRATTI

Se il volume globale degli aiuti dei contratti presentati supera quello stabilito dall'Art. 8.1 del DM. 21.01.2011 MIPAAF, tenuto conto anche delle assegnazioni e delle rimodulazioni disposte con apposito decreto dalle regioni interessate alla misura, l'OP Agea stabilirà il tasso di riduzione applicabile in ciascuna Regione.

L'approvazione dei contratti sarà notificata agli aventi titolo entro il giorno **10/7.2011**, tramite pubblicazione sul sito AGEA e sul portale Sian.

L'OP Agea con la citata pubblicazione, rappresenterà a tutti gli aventi titolo, l'entità degli abbattimenti e le nuove quantità approvate per ciascun contratto unitamente alla possibilità di recesso dal contratto nel caso in cui, una volta applicato l'abbattimento in questione, ne residui un volume di vino da consegnare avente un montegradi inferiore a 110;

L'atto di recesso, da presentarsi all'O.P. AGEA ed al distillatore, entro 15 gg. dalla notifica degli abbattimenti, sarà costituito da una nota redatta su carta intestata dell'interessato, recante la volontà di recedere unilateralmente dall'impegno contrattuale da parte del produttore, menzionando gli estremi del contratto e la causale.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AIUTO.

Ciascun distillatore può presentare una domanda con riferimento ad un solo contratto approvato (non è quindi consentito il frazionamento dei quantitativi di vino oggetto di contratto in più domande o viceversa) e con riferimento alle stesse quantità dichiarate nel contratto, espresse in montegradi.

Se tuttavia il contratto dovesse essere inciso da un abbattimento, le quantità da dichiarare in domanda saranno quelle che residuano dopo il calcolo della decurtazione; dette quantità verranno, tra l'altro, comunicate nel prospetto degli abbattimenti che AGEA diffonderà attraverso la pubblicazione dello stesso nel proprio sito e nel portale SIAN.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AIUTO

La stipula e la presentazione all'OP AGEA delle domande per la distillazione di crisi dovrà avvenire esclusivamente mediante la modalità telematica tramite apposita funzionalità messa a disposizione sul portale SIAN (www.sian.it).

Tale servizio è disponibile a tutti i soggetti autorizzati ed inseriti nell'apposito elenco ministeriale dei "distillatori riconosciuti" attraverso una autorizzazione all'accesso al portale rilasciata dall'Agea. Pertanto la distilleria interessata dovrà presentare specifica richiesta ad Agea - Ufficio Certificazione FEP - Sistemi Informativi e tecnologici - indicando uno o più nominativi (persona fisica) da loro preposti per la compilazione della domanda di aiuto e relativi allegati nell'ambito del portale SIAN.

Per le distillerie che hanno effettuato tale richiesta per la presentazione della domanda di aiuto di campagne precedenti, si precisa che la stessa autorizzazione consentirà l'abilitazione alla presentazione della domanda di aiuto per la campagna 2010/2011.

Per i distillatori non in possesso di tale autenticazione, la richiesta va effettuata tramite la compilazione del modulo allegato (**allegato 5**)- da inviare all' Ufficio Certificazione FEP - Sistemi Informativi e tecnologici -.

Per poter usufruire di tale servizio è necessario, inoltre, che il titolare o il rappresentante legale della distilleria siano dotati di un dispositivo di firma digitale rilasciata da un ente certificatore accreditato di firma digitale iscritto all'Elenco Pubblico dei Certificatori tenuto presso DigitPA per la conferma e sottoscrizione della domanda di aiuto, nonché muniti **di un proprio servizio di posta elettronica certificata (PEC)**.

Prima del rilascio definitivo, la domanda verrà sottoposta a procedure informatiche di controllo, tendenti a verificarne la completezza e il cui esito può essere verificato visualizzando le eventuali anomalie presenti.

Se le informazioni inserite nel modello di domanda telematica non devono essere variate si procede alla loro conferma e a rendere definitiva la domanda, attraverso la sottoscrizione con il dispositivo della firma digitale, che comporterà l'attribuzione

dell'identificativo univoco (codice a barre) e del protocollo AGEA. Da questo momento la domanda con i relativi allegati non è più modificabile (salvo la presentazione di una apposita domanda di rettifica che potrà essere inoltrata attraverso le modalità di presentazione telematica) ed è di fatto inoltrata ad AGEA avviando il relativo procedimento amministrativo.

Dopo il rilascio delle domande in modalità informatica, il distillatore dovrà inviare in AGEA **attraverso il proprio servizio di posta elettronica certificata (PEC) tutta la documentazione richiesta al successivo punto della presente circolare, al seguente indirizzo PEC: dap@certificata.agea.gov.it entro 10 giorni dal rilascio informatico della domanda.**

Fa eccezione a quanto sopra disposto, la produzione della garanzia che, oltre al suo invio tramite PEC, dovrà essere successivamente trasmessa all' AGEA in originale, al seguente indirizzo:

AGEA – Ufficio Ammassi, Distillazione, Vino e altri Aiuti Domanda di aiuto alla distillazione di crisi - Campagna 2010/2011 VIA PALESTRO,81 00185 – ROMA
--

I dati anagrafici dei richiedenti , riportati sulla busta nello spazio dedicato al mittente, devono contenere le seguenti informazioni:

NOME COGNOME/RAGIONE SOCIALE INDIRIZZO CAP – COMUNE (PROV) Domanda di aiuto alla distillazione di crisi – Campagna 2010/2011

L'AGEA non assume responsabilità per la eventuale dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del richiedente oppure da mancata o tardiva comunicazione né per eventuali disguidi postali o in ogni modo imputabili a terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.

E' disponibile, per qualsiasi problema relativo alla compilazione della domanda di aiuto, un indirizzo di posta elettronica (distillazione@sin.it) al quale inviare eventuali richieste o rappresentare eventuali problemi legati alle funzioni informatiche di supporto per la compilazione della domanda e degli allegati.

DATI DELLA DOMANDA E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

La domanda di distillazione di crisi deve indicare:

- Anagrafica completa del distillatore, sede legale e di stabilimento;
- Gli estremi del rappresentante legale;
- Tipologia del pagamento richiesto;
- Le coordinate bancarie – IBAN -;
- Gli estremi del contratto di riferimento;
- Quantità, tipologia e qualità del vino e relativo montegradi al netto dell'eventuale abbattimento, nonché l'importo dell'aiuto richiesto;
- Gli estremi della/e garanzia/e in particolare: ente garante, numero, data, importo garantito.

Alla domanda il distillatore dovrà allegare la seguente documentazione:

- Garanzia fideiussoria rilasciata secondo lo schema precisato **nell'allegato 4**.

L'importo della polizza va determinato:

- per i vini non a DOP o IGP, moltiplicando il montegradi del vino riportato in domanda per €. 1,95 e per 120%;
- per i vini DOP o IGP moltiplicando il relativo monte gradi per il prezzo minimo di acquisto del vino stabilito, per le diverse qualità, dalle singole regioni, più €. 0,20%vol/hl (costo di trasporto e di trasformazione), il tutto maggiorato del 20%;

Dette fideiussioni devono essere rilasciate da primari istituti bancari o da società assicuratrici di cui al decreto del 15 aprile 1992 e successive modifiche, inserite nell'apposito elenco pubblicato nella G.U. n. 41 del 19.02.2001 e successivi aggiornamenti, e comunque contemplate, per il ramo assicurativo, nell'elenco dell'ISVAP. Sono esclusi dalla possibilità di prestare cauzioni a favore dell'AGEA gli enti garanti indicati nell'apposito elenco, agli atti dell'Ufficio Ammassi, Distillazione, Vino ed altri aiuti presso cui si può prenderne visione.

Non potranno essere approvate domande qualora la relativa garanzia allegata risulti non conforme al modello di cui **all'allegato 4**.

L'importo della garanzia da unire alla domanda deve coprire l'intero quantitativo di vino oggetto della domanda stessa e la distilleria che presenta la garanzia deve essere la stessa che ha sottoscritto il contratto con il produttore.

Detta garanzia verrà accettata dall'O.P. Agea anche nella circostanza che la quantità di vino effettivamente consegnata in distilleria si discosti da quella contrattuale purché la differenza sia contenuta nella tolleranza ammessa del 5% in più o in meno.

Nella determinazione dell'importo dell'aiuto, nel caso in cui il conferimento sia oltre la tolleranza massima **del 5% in più** rispetto al quantitativo previsto, l'aiuto verrà corrisposto nel limite del quantitativo previsto in contratto, nel caso di conferimento al di sotto del limite menzionato del 5% l'aiuto non sarà corrisposto.

Nel caso di domande con consegna di quantitativi "franco arrivo" **entro la tolleranza del 5%** verranno ammessi al pagamento previa decurtazione dei "cali di trasferimento".

Da ultimo, nel caso di consegna **al di sotto del 5%** l'O.P. AGEA non riconoscerà il diritto all'aiuto .

Da quanto sopra esposto si deduce che l'O.P. AGEA considera la tolleranza del 5% solo in funzione della ammissibilità o meno al pagamento delle domande di aiuto, ma non in relazione alla quantificazione dell'aiuto stesso.

- Certificato della Camera di Commercio con dichiarazione di vigenza e nulla osta antimafia;
- copia della richiesta di rilascio della certificazione antimafia rivolta alla Prefettura (con timbro di accettazione da parte di quest'ultima), ai sensi del D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252, per le domande di importo superiore a € 154.937,06 solo nel caso in cui un precedente certificato rilasciato all'O.P. Agea sia scaduto nella sua validità.

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO

Il distillatore deve presentare all'Agea – OP, **entro il 20.7.2011** una o più domande di aiuto in relazione ai contratti stipulati ed accettati.

Per la definizione di eventuali ritardi di presentazione farà fede la data di protocollazione prodotta in automatico in fase di sottoscrizione della domanda, presentata telematicamente.

SVINCOLO DELLE GARANZIE

Le garanzie saranno svincolate da AGEA con formale lettera inviata agli aventi titolo, e possono riguardare:

1. **svincolo fideiussione a garanzia del conferimento del vino non a DOP o IGP**

Lo svincolo delle fideiussioni presentate dal produttore a garanzia della corretta consegna del vino non a DOP o IGP verrà effettuato non appena l'O.P. Agea avrà ricevuto:

- l'attestazione di atto notorio sottoscritta dal produttore e dal distillatore circa l'avvenuta introduzione del vino in distilleria alla quale si aggiungerà in allegato:
 - una distinta dei quantitativi relativi alle partire di vino denaturato conferite (DOCO emessi per il trasporto in distilleria del prodotto conferito).
 - Un certificato di analisi di massa della partita di vino conferito

2. **svincolo fideiussione a garanzia del conferimento del vino a DOP o IGP**

Lo svincolo delle fideiussioni presentate dal produttore a garanzia della corretta consegna del vino a DOP o IGP e dell'effettivo abbattimento del 20% delle rese verrà effettuato non appena l'Agenzia avrà ricevuto:

- l'attestazione sottoscritta dai contraenti circa l'avvenuta introduzione del vino in distilleria alla quale si aggiungerà in allegato:
 - una distinta dei quantitativi relativi alle partire di vino denaturato conferite (DOCO emessi per il trasporto in distilleria del prodotto conferito).
 - Un certificato di analisi di massa della partita di vino conferito
- L'attestazione della Regione relativo all'avvenuto abbattimento delle rese.

3. **svincolo fideiussione a garanzia del pagamento dell'aiuto**

Lo svincolo delle fideiussioni presentate dal distillatore a garanzia del pagamento dell'aiuto, viene effettuato a conclusione dell'istruttoria della liquidazione sulla base dei documenti di seguito elencati dettagliatamente:

- **produzione della certificazione attestante la prova dell'uso industriale** dell'alcool oggetto di domanda;
- **riepilogo delle consegne**
Il distillatore dovrà presentare un elenco delle singole consegne effettuate da ciascun produttore nel quale sono indicati:
 - il quantitativo ed il titolo alcolometrico dei prodotti.
 - Gli estremi di riferimento del documento di accompagnamento di cui all'art. 4 par. 6 del D.M. n. 5396 del 27.11.08.Al fine di consentire un invio preventivo dei dati relativi alle consegne al sistema informativo SIAN, i dati relativi a tali informazioni potranno essere forniti preventivamente secondo la specifica tecnica indicata nell'**allegato 1**.
- **elenco delle fatture relative alle consegne**
L'elenco, dovrà riportare l'indicazione delle informazioni relative al numero e data di emissione della fattura, C.F. del produttore, quantità e importo della fattura. Al fine di consentire un invio preventivo dei dati relativi alle consegne al sistema informativo SIAN, i dati relativi a tali informazioni potranno essere forniti preventivamente secondo la specifica tecnica indicata nell'**allegato 1**.
- **copia dei certificati di produzione** redatti in conformità all'allegato **modello F** predisposto dall'Agenzia delle Dogane su schema dell'O.P. AGEA.

Il certificato di produzione dovrà essere comprensivo della copia della prima pagina e dell'ultima pagina del registro di carico e scarico delle materie prime, -ex modello 41, serie C -.

Si rappresenta che lo svincolo delle polizze a garanzia del pagamento anticipato avverrà sulla base dei predetti certificati, regolarmente vistati dall'Agenzia delle Dogane, e **trasmessi direttamente dalla stessa Agenzia** all'OP AGEA - U.O.65 - Ammassi Distillazione, Vino ed altri Aiuti - via Palestro, 81 - 00185 ROMA.

- **certificati di destinazione dell'alcool per usi industriali** o energetici redatti in conformità agli allegati **H** e **G** anch'essi predisposti dall'Agenzia delle Dogane su schema dell'O.P. AGEA.

A tal proposito il distillatore, al fine di garantire il controllo sulla destinazione dell'alcool, dovrà comunicare all'O.P. AGEA e all'Agenzia delle Dogane, il piano di consegna o di denaturazione dell'alcool, il suo utilizzatore nonché la destinazione.

Tale piano dovrà essere notificato almeno 5 giorni prima delle operazioni previste.

In particolare:

- ✓ In caso di denaturazione, l'Agenzia delle Dogane dovrà verificare il quantitativo di alcool grezzo denaturato nonché la corrispondenza di detti quantitativi nella contabilità dei registri della distilleria.
Il verbale di attestazione dell'avvenuta denaturazione sarà, a cura dell'Agenzia delle Dogane competente, trasmesso all'Agea e copia di esso sarà fornita al distillatore.
La prova dell'avvenuta denaturazione sostituisce l'accertamento dell'effettivo utilizzo dell'alcool
- ✓ Qualora l'alcool non sia denaturato, esso può essere destinato alla trasformazione in bioetanolo ovvero per usi industriali di cui all'art. 10 par. 5 del D.M. 5396 del 27.11.08.

L'utilizzatore dell'alcool destinato alla trasformazione in bioetanolo dovrà essere tra quelli riconosciuti dal MIPAAF con provvedimento direttoriale redatto ai sensi del DM 06.06.05.

- La **documentazione relativa agli esiti** dei controlli in loco eseguiti dall'ICQRF circa il grado alcolico di ciascuna partita di vino da conferire alla distillazione e della sua corretta denaturazione. Qualora tale documentazione non fosse disponibile, sarà necessario sostituirla con una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal produttore o dal suo rappresentante legale, attestante la regolarità del vino da conferire, il grado alcolico, la corretta denaturazione, nonché l'esatto quantitativo di vino da conferire alla distillazione;
- **dichiarazione** sostitutiva di atto notorio resa dal conferente ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 per **assolvimento del prezzo minimo** pagato dal distillatore entro 2 mesi dalla data di entrata in distilleria del vino conferito.
- **Certificato della Camera di Commercio** con dichiarazione di vigenza e nulla osta antimafia;
- **avvenuto rilascio della certificazione antimafia** rivolta alla Prefettura (con timbro di accettazione da parte di quest'ultima), ai sensi del D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252, per le domande di importo superiore a € 154.937,06 solo nel caso in cui un precedente certificato rilasciato all'OP Agea sia scaduto nella sua validità.

Si rappresenta che il mancato rilascio della predetta certificazione antimafia non consentirà lo svincolo della fideiussione prestata a garanzia del pagamento dell'aiuto.

ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E TELEMATICA DI CONTROLLO

CONTROLLI SUI PRODOTTI

a) sul vino da consegnare (franco partenza).

L'Istituto Centrale per la Qualità e la Repressione delle Frodi (I.C.Q.R.F.) certificherà franco partenza dal produttore, l'idoneità del prodotto da consegnare in distilleria, l'eventuale denaturazione effettuata ai sensi del D.M. MIPAAF dell'11.4.2001, nonché la quantità del prodotto che deve essere congruente con quanto riportato nella dichiarazione di giacenza al 31.7.2010 e nei registri di cantina.

Inoltre l'I.C.Q.R.F. dovrà attestare anche che il vino in cessione sia o meno a denominazione di origine protetta o a denominazione geografica protetta conformemente al titolo V° del Reg. CE 555/08.

Al fine di garantire lo svolgimento di detti controlli è necessario che sia presentata da parte del produttore una comunicazione preventiva all'I.C.Q.R.F. territorialmente competente, con telegramma, fax o e-mail in linea con quanto previsto dall'art. 3 del citato DM 11.4.2001 e contenente l'anagrafica completa del distillatore, con almeno 3 giorni feriali prima dell'invio in distilleria del vino oramai denaturato.

b) sul vino consegnato (franco arrivo).

Al fine di accelerare le procedure ed ottimizzare i tempi per i pagamenti degli aiuti, dalla presente campagna l'OP AGEA accetterà le certificazioni di laboratorio richieste dal distillatore ad un qualsiasi laboratorio autorizzato che figura nell'elenco pubblicato sul portale del MIPAAF e richiedibile al seguente indirizzo di e-mail: saq7@politicheagricole.gov.it.

Detta certificazione dovrà essere inviata, tramite PEC all'OP AGEA unita ad una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta dalle parti contrattuali attestante l'accettazione degli esiti analitici del certificato in questione, nonché i quantitativi consegnati per i quali convenzionalmente si pone in rapporto q.li/hl pari ad "1".

CONTROLLI SUI CONTRATTI

Per ogni *singolo contratto*, vengono effettuati i seguenti controlli:

- Verifica della qualifica di produttore accertando la presenza della dichiarazione vitivinicola di raccolta uve e produzione vino PER LA CAMPAGNA 2010/2011e del fascicolo aziendale,

- Verifica della presenza della dichiarazione di giacenza al **31/07/2010 presentata dal produttore contraente**
- Verifica che per ogni conferente non siano presentati più di 2 contratti per la distillazione di che trattasi,
- Verifica della qualifica di distillatore, attraverso la propria iscrizione all'albo dei distillatori riconosciuti dal MIPAAF, con esclusione dei contratti presentati da soggetti che non risultassero presenti nel su citato albo o il cui riconoscimento risultasse sospeso o revocato;

CONTROLLI SULLE DOMANDE

I controlli effettuati dall'O.P. AGEA sulla domanda relativa alla distillazione di crisi sono espletati al fine di verificare *la completezza e la regolarità* delle richieste effettuate.

In via preliminare viene accertata la titolarità del diritto per l'accesso alla misura, e successivamente vengono effettuati controlli formali per verificare il rispetto delle disposizioni in termini di completezza e ricevibilità della domanda.

I controlli verificheranno in particolare:

- la presentazione delle domande nei termini prescritti;
- la corretta indicazione dei dati anagrafici del richiedente e del rappresentante legale, se presente, e in particolare la presenza e correttezza del codice fiscale;
- la corretta indicazione del quantitativo totale del monte gradi (tenuto conto di eventuali abbattimenti intervenuti) del prodotto per il quale viene chiesto l'aiuto e la sua rispondenza alla gradazione minima prevista;
- la presenza della certificazione antimafia ove occorrente;
- la presenza della certificazione della Camera di Commercio completa della dichiarazione di vigenza e nulla osta antimafia.

CONTROLLI SULLE GARANZIE

La verifica per la garanzia allegata al contratto (**Al. 2**) accerta che :

- sia presente l'originale e che sia conforme al modello stabilito dalla circolare ;
- sia presente la conferma di validità della garanzia;
- l'importo della garanzia sia congruente con quanto previsto per il quantitativo richiesto in contratto determinato secondo la metodologia appresso indicata :
prezzo minimo - eventuale aiuto su arricchimento (riproporzionato o non a seconda dei casi) x 120%.

Analoga metodica di controllo viene effettuata per la verifica della polizza del 120% dell'importo richiesto presentata dal distillatore a garanzia del pagamento e riferibile al monte gradi indicato in domanda (defalcato, se del caso, dell'abbattimento operato).

CONTROLLI SUI CONFERIMENTI

Vengono inoltre svolti ulteriori controlli tendenti a verificare i conferimenti effettuati dai conferenti.

I controlli di cui sopra sono volti a verificare in particolare:

- la presenza di tutte le informazioni richieste per ogni fattura (identificativi del beneficiario, data di emissione della fattura, data di pagamento, quantità fatturata e distillata, grado, prezzo unitario, data di introduzione per ogni singola consegna relativa ai quantitativi, imponibile, IVA e importo totale corrisposto);
- la congruenza del prezzo unitario applicato che non dovrà essere inferiore al prezzo minimo fissato dall'art. 4 del D.M. MIPAAF 21/1/2011 e dalle singole disposizioni regionali per i vini DOP e IGP di cui alle premesse della presente circolare;
- la corrispondenza del titolo alcolometrico fatturato con quello indicato in contratto fatta salva la tolleranza del 5% ;
- la corrispondenza della quantità da distillare con quella approvata in domanda tenuto conto degli eventuali abbattimenti intervenuti e fatta salva la tolleranza del 5% ;

Giova ricordare che la tolleranza del 5% può essere riferita sia alla differenza tra il grado alcolometrico riportato nel contratto e quello del vino conferito, e sia alla differenza tra le quantità che si intendono conferire in contratto con quelle in effetti conferite.

Ciò consente, in caso di conferimento di vino con gradazione più bassa rispetto a quella riportata in contratto, di implementare la consegna con una quantità di vino fino alla concorrenza del monte gradi riportato in contratto ed in domanda.

Stesso discorso per il processo inverso: se il conferimento consiste in una quantità di vino con gradazione alcolica maggiore rispetto a quella riportata in contratto, detta quantità deve essere ridotta fino alla concorrenza del monte gradi pattuito.

- il certificato di analisi del vino consegnato in distilleria, relativamente a:
 - Quantità;
 - Grado;
 - Denaturazione
- la prova di pagamento del distillatore al produttore con riferimento a :
 - presenza in originale della dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal beneficiario ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000;
 - verifica della corrispondenza della dichiarazione con i dati indicati nell'elenco delle fatture;

- verifica della autenticazione della firma apposta dal conferente, anche mediante presentazione della copia di un valido documento di riconoscimento, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia;
- le informazioni presenti sul certificato dell’Agenzia delle Dogane relativamente a :
 - periodo di introduzione;
 - quantità distillata;
 - Prodotti ottenuti, quantità, qualità e caratteristiche minime.

ADEMPIMENTI DEL DISTILLATORE.

Nei confronti del conferente, il distillatore ha l’adempimento della corresponsione dei

o *TERMINI DI PAGAMENTO*

Si ricorda infatti che:

- il prezzo minimo di acquisto deve essere corrisposto dal distillatore **entro due mesi** a decorrere dalla data di consegna in distilleria dell’ultimo carico di ciascuna partita di materia prima.
- Qualora sussistano dubbi fondati circa l’ammissibilità del vino per la distillazione di cui trattasi ed in caso di comprovata controversia con il produttore, l’O.P. Agea, dietro precisa istanza da parte del distillatore, può prorogare il termine di pagamento del prezzo minimo di ulteriori **trenta giorni**.

La prova della corretta corresponsione del prezzo minimo nonché dell’osservanza del termine di pagamento, è costituita dalla dichiarazione del conferente.

Il termine di distillazione dei relativi quantitativi di vino consegnati è fissato al **10.10.2011**.

Nei confronti di AGEA, il distillatore ha l’adempimento di provvedere alla cura amministrativa e contabile delle pratiche per non incorrere in una

o *DOCUMENTAZIONE INCOMPLETA O IRREGOLARE*

La domanda presentata dal distillatore entro i termini previsti, deve essere esaustiva e completa di tutta la documentazione richiesta.

La mancanza di uno solo di tali documenti preclude l’avvio del procedimento amministrativo di pagamento dell’aiuto.

Si ricorda infine che lo svincolo delle garanzie menzionate potrà eseguirsi solo in presenza di tutti gli atti e documenti richiesti dalla presente circolare.

Si ricorda che in applicazione dell’art. 103 quinquies, par. 3, del Reg. CE 491/09 l’alcool derivante dalla distillazione è utilizzato esclusivamente per fini industriali od energetici.

ADEMPIMENTI DEL CONFERENTE

Essi consistono :

- NEL RISPETTO DEI TERMINI DI CONSEGNA DEL VINO, che sono fissati al 31.7.2011:
- NEL RISPETTO DELL'IMPEGNO PER L'ABBATTIMENTO DELLE RESE ALMENO DEL 20% NELLA CAMPAGNA 2011/2012 in caso di conferimento di vini DOP o IGP;
- NELLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA di atto notorio resa dal produttore o dal suo rappresentante legale, attestante la regolarità del vino da conferire, il grado alcolico, la corretta denaturazione, nonché l'esatto quantitativo di vino da conferire alla distillazione, qualora non sia disponibile l'accertamento della regolarità effettuato dall'I.C.Q.R.F.;

INADEMPIENZE IN CAPO AL DISTILLATORE

Il distillatore a cui viene revocato anche temporaneamente il riconoscimento di distillatore perde il diritto all'aiuto per il prodotto eventualmente distillato in detto periodo.

INADEMPIENZE IN CAPO AL CONFERENTE

Sono applicate, ai sensi del Reg. 436/2009, decurtazioni delle erogazioni da corrispondere al conferente, articolate come segue

- Le persone soggette all'obbligo di presentare le dichiarazioni vitivinicole o di giacenza che non abbiano presentato, nei modi e nei tempi previsti, tali dichiarazioni, sono escluse dal beneficio della misura in questione; per ritardi di oltre 10 giorni oltre il termine ultimo, **nulla è dovuto**.
Per i ritardi entro i 10 giorni lavorativi la penalizzazione comporta solo una riduzione proporzionale pari ad una percentuale degli importi da versare per la campagna in corso, fissata dall'autorità competente in funzione del ritardo, fatte salve le sanzioni nazionali.
- Salvo cause di forza maggiore e ferme restando le sanzioni nazionali, se le autorità competenti degli Stati membri ritengono le dichiarazioni incomplete o inesatte e se la conoscenza degli elementi mancanti o inesatti è essenziale ai fini della corretta applicazione delle misure previste agli articoli 103 tervicies, 103 quaterVICES, 103 quincies del regolamento (CE) n. 491/09, l'aiuto da versare è diminuito in proporzione di un importo stabilito dall'autorità competente in funzione della gravità della violazione commessa.

RECUPERI

Posto che nessuna erogazione è dovuta nel caso in cui le condizioni previste dalle disposizioni vigenti non vengano soddisfatte dal distillatore o dal produttore, l'O.P. Agea disporrà, a seguito di eventuali irregolarità riscontrate dopo il pagamento dell'aiuto, il recupero totale o parziale delle somme erogate.

Conseguentemente, l'O.P. AGEA, ai sensi dei Reg. (CE) 2220/85 e Reg. (CE) 1620/00, procede:

- nei confronti del distillatore, in caso di inottemperanza di questi alle norme operanti, all'incameramento parziale o totale della garanzia prestata per il pagamento anticipato, pari al 120% dell'importo richiesto,
- nei confronti del produttore, in caso di inottemperanza di questi alle norme operanti, all'incameramento parziale o totale della garanzia prestata per il rispetto dell'abbattimento delle rese di almeno il 20% sulla qualità del vino conferito, se trattasi di conferimenti di vini DOP o IGP; se trattasi invece di semplice vino, all'incameramento, totale o parziale, della garanzia prestata per il corretto conferimento del vino in distilleria.

Quanto sopra solo dopo che la richiesta bonaria di restituzione di indebito inviata al distillatore ovvero al produttore ed ai loro fideiussori a mezzo di raccomandata con A.R., sia rimasta inevasa.

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Il pagamento dell'aiuto nella misura richiesta, al netto degli eventuali abbattimenti regionali e delle eventuali anomalie accertate e notificate, vale come comunicazione di chiusura del procedimento amministrativo.

Ai sensi dell'art. 10/bis della legge 241/90 e successive modificazioni, l'O.P. AGEA, prima di adottare il provvedimento di mancato o parziale accoglimento delle domande, invia una comunicazione all'interessato.

Il richiedente può presentare richiesta di riesame entro 10 giorni dalla avvenuta notifica.

Se il richiedente non risponde, il provvedimento si intende definitivo.

L'Ufficio responsabile del procedimento amministrativo di ammissibilità al diritto agli aiuti alla distillazione di crisi per la campagna 2010/2011 è l'Ufficio Ammassi, distillazione, vino ed altri aiuti.

TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

Il procedimento amministrativo di ammissibilità agli aiuti alla distillazione di crisi per la campagna 2010/2011, si conclude entro il **15/10/2011**, in applicazione dell'art. 37, del Reg.(CE) 555 del 27/6/2008.

TRATTAMENTO E DIFFUSIONE DEI DATI

I dati personali gestiti in modo manuale o informatizzato nelle diverse fasi procedurali, sono trattati dall'AGEA per sole finalità previste dalla normativa comunitaria e nazionale vigente.

I diversi soggetti che, a vario titolo, hanno accesso a tali dati, possono utilizzare gli stessi esclusivamente per i compiti istituzionali di propria competenza e nei limiti stabiliti dal Reg. AGEA 29/ Novembre 2006, pubblicato sul sito www.agea.gov.it .

I Regolamenti CE n° 1290/2005 e n 259/2008 dispongono l'obbligo della pubblicazione annuale dei beneficiari di stanziamenti del Fondo Europeo Agricolo di garanzia (FEAGA) con riferimento all'esercizio finanziario precedente.

Le informazioni anagrafiche e di pagamento riferite alla domanda di aiuto di cui alla presente circolare, vengono rese disponibili successivamente al pagamento sul sito internet del SIAN " www.sian.it " per due anni, a decorrere dalla data di pubblicazione iniziale. Nel modulo di domanda ciascun beneficiario viene informato che i dati che lo riguardano saranno resi pubblici a norma del Reg. (CE) 259/2008 del 18/03/2008.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D. LGS. N. 196 DEL 2003

Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali. Di seguito, pertanto, si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati dichiarati e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato.

<p>Finalità del trattamento</p>	<p>L’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), istituita con il Decreto Legislativo n. 165/99 e s.m.i per lo svolgimento delle funzioni di Organismo di coordinamento e di Organismo pagatore, La informa che per le attività istituzionali vengono richiesti diversi dati personali che verranno trattati dall’AGEA per le seguenti finalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. finalità connesse e strumentali alla gestione ed elaborazione delle informazioni relative alla Sua Azienda, inclusa quindi la raccolta dati e l’inserimento nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) per la costituzione o aggiornamento dell’Anagrafe delle aziende, la presentazione di istanze per la richiesta aiuti, erogazioni contributi, premi; b. accertamenti amministrativi, accertamenti in loco e gestione del contenzioso; c. adempimento di disposizioni comunitarie e nazionali; d. obblighi di ogni altra natura comunque connessi alle finalità di cui ai precedenti punti, ivi incluse richieste di dati da parte di altre amministrazioni pubbliche ai sensi della normativa vigente; e. gestione delle credenziali per assicurare l’accesso ai servizi del SIAN ed invio comunicazioni relative ai servizi istituzionali, anche mediante l’utilizzo di posta elettronica.
<p>Modalità del trattamento</p>	<p>I dati personali trattati sono raccolti direttamente attraverso il soggetto interessato oppure presso i soggetti delegati ad acquisire documentazione cartacea ed alla trasmissione dei dati in via telematica al SIAN.</p> <p>I trattamenti dei dati personali vengono effettuati mediante elaborazioni elettroniche (o comunque automatizzate), ovvero mediante trattamenti manuali in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali in relazione al procedimento amministrativo gestito.</p>
<p>Ambito di comunicazione e diffusione dei dati personali</p>	<p>Alcuni dati sono resi pubblici ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali in materia di trasparenza.</p> <p>In particolare, i dati dei beneficiari degli stanziamenti dei Fondi europei FEAGA e FEASR con riferimento agli importi percepiti nell’esercizio finanziario dell’anno precedente debbono essere consultabili con semplici strumenti di ricerca sul portale del SIAN a norma dei regolamenti CE 1290/2005 e CE 259/2008, e possono essere trattati da organismi di audit e di investigazione della Comunità Europea e degli Stati membri ai fini della tutela degli interessi finanziari della Comunità.</p> <p>I dati personali trattati nel SIAN possono essere comunicati, per lo svolgimento di funzioni istituzionali, ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, Agenzia delle Entrate, Agenzia del Territorio, Organismi</p>

	<p>pagatori e Organismi di vigilanza, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed enti collegati, Regioni, Comuni, I.N.P.S., ecc.), ovvero alle istituzioni competenti dell'Unione Europea ed alle Autorità Giudiziarie e di Pubblica Sicurezza, in adempimento a disposizioni comunitarie e nazionali.</p> <p>Gli stessi dati possono altresì essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da disposizioni comunitarie o nazionali.</p>
Natura del conferimento dei dati personali trattati	<p>La maggior parte dei dati richiesti nella modulistica prediposta per la presentazione di istanze di parte devono essere dichiarati obbligatoriamente e sono sottoposti anche a verifiche ed accertamenti mediante accessi a dati di altre pubbliche amministrazioni. Tra le informazioni personali trattate rientrano dati di natura "sensibile" e "giudiziaria" ai sensi del D.Lgs. 196 del 2003.</p>
Titolarità del trattamento	<p>Titolare del trattamento è l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) nella sua attività di Organismo di Coordinamento e Gestione del SIAN e nel suo ruolo di Organismo Pagatore nazionale.</p> <p>La sede di AGEA è in Via Palestro, 81 00187 ROMA.</p> <p>Il sito web istituzionale dell'Agenzia ha come indirizzo il seguente: http://www.agea.gov.it</p>
Responsabili del trattamento	<p>I "titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati "responsabili".</p> <p>Presso la sede dell'AGEA è disponibile l'elenco aggiornato dei Responsabili del Trattamento, fra i quali sono presenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i Dirigenti responsabili degli Uffici di AGEA, la Soc. AGECONTROL S.p.A. , la Soc. SIN S.r.l., le Regioni, i Centri di Assistenza Agricola riconosciuti.</p>
Diritti dell'interessato	<p>L'articolo 7 del Codice riconosce all'Interessato numerosi diritti che La invitiamo a considerare attentamente. Tra questi, Le ricordiamo i diritti di:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati e la loro comunicazione in forma intellegibile; 2. ottenere l'indicazione: <ol style="list-style-type: none"> a) dell'origine dei dati personali, b) delle finalità e modalità del trattamento, c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con

- l'ausilio di strumenti elettronici,
- d) degli estremi identificativi del Titolare, dei Responsabili e del rappresentante designato,
 - e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di Responsabili o Incaricati;
3. ottenerne:
- a) l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati,
 - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati,
 - c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
4. opporsi:
- a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
 - b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Per l'esercizio dei diritti degli interessati, è possibile scrivere a mezzo posta all'indirizzo di AGEA in Via Palestro, 81 00187 ROMA – Ufficio Certificazione FEP e Sistemi Informativi e tecnologici oppure rivolgersi al Responsabile del trattamento di riferimento per l'esercizio dei diritti degli interessati, domiciliato per questo incarico presso la Sede dell'Agenzia e contattabile all'indirizzo di posta elettronica privacy@agea.gov.it

SI PREGANO GLI ENTI E LE ORGANIZZAZIONI IN INDIRIZZO DI DARE LA MASSIMA DIVULGAZIONE ALLE MODALITÀ OPERATIVE SOPRADESCRITTE.

LA PRESENTE CIRCOLARE VIENE PUBBLICATA SUL SITO DELL'AGEA (www.agea.gov.it) E DEL SIAN (www.sian.it).

IL TITOLARE

